

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1278

Rinegoziazione dei prestiti della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi a province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni, attualmente in ammortamento a tasso d'interesse fisso, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Parte prima

Caratteristiche dei prestiti

1. Caratteristiche dei Prestiti Originari rinegoziabili

I Prestiti Originari che possono essere rinegoziati sono connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) intestati a province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni (di seguito "Enti");
- b) coincidenza tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario (sono esclusi i prestiti con più di un pagatore);
- c) in ammortamento a tasso fisso;
- d) scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013;
- e) residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 5.000,00 euro;
- f) non concessi in base a leggi speciali.

Non possono comunque essere rinegoziati i Prestiti Originari che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- I. già convertiti o rinegoziati a partire dal 2003;
- II. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- III. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
- IV. intestati ad enti in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito "T.U.E.L.").

2. Caratteristiche dei Prestiti Rinegoziati

Il Prestito Originario rinegoziato (di seguito "Prestito Rinegoziato") rimane a tasso fisso.

La durata residua dell'ammortamento di ogni Prestito Rinegoziato può essere scelta tra 10 anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni o 30 anni.

La decorrenza dell'ammortamento di ciascuno dei Prestiti Rinegoziati è fissata al 1° gennaio 2011. Le rate sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da corrispondersi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2011.

I Prestiti Originari vengono rinegoziati alle condizioni determinate dalla CDP in funzione delle caratteristiche dei

Prestiti Originari, della durata residua dei Prestiti Rinegoziati e delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'adesione.

I Prestiti Rinegoziati, la cui concessione è avvenuta prima del 27 gennaio 2005, in quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continuano ad essere regolati dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni.

Parte seconda

Procedura di adesione e perfezionamento

Procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari, perfezionamento dei contratti, limitazioni e adempimenti successivi.

1. Procedura di adesione

La procedura di adesione si articola in tre fasi distinte:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto;

1.1 Scelta delle condizioni

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2010 ed il 19 novembre 2010 (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate settimanalmente alla rinegoziazione tramite il suo sito internet www.cassaddpp.it, in una sezione dedicata all'operazione, cui è possibile aderire utilizzando l'apposito applicativo informatico di gestione.

Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente (di seguito "Utente") può accedere all'applicativo suddetto mediante le credenziali utilizzate per il servizio InCDP¹, dichiarare la posizione dell'Ente in merito al rispetto del limite di cui al successivo paragrafo 2, punto a) ed effettuare le operazioni sotto elencate:

1. selezionare i Prestiti Originari che intende rinegoziare;
2. indicare, per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, la nuova durata residua prescelta;
3. prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari per quella settimana;
4. confermare di voler accettare e fissare tali condizioni;
5. stampare il relativo contratto di rinegoziazione (codice 02/04.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti 02/04.00/001.00").

L'Elenco Prestiti 02/04.00/001.00, indica, per ciascun Prestito Rinegoziato, tra l'altro, il tasso d'interesse fisso e la nuova durata residua. L'Elenco Prestiti 02/04.00/001.00 contiene altresì la dichiarazione dell'Ente in merito al rispetto del limite di cui al successivo paragrafo 2 punto a) e riporta la data e l'orario in cui sono state fissate le condizioni.

¹ L'operazione di rinegoziazione potrà essere perfezionata esclusivamente dal soggetto abilitato che effettua il primo accesso all'applicativo. Ove le credenziali non siano già disponibili, gli Enti potranno inoltrare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica info.rimodulazione@cassaddpp.it specificando nell'oggetto: "rimodulazione 2010 – richiesta credenziali d'accesso". In ogni caso, durante il primo collegamento, l'applicativo richiederà conferma dei dati anagrafici e dell'indirizzo e-mail specificati al momento della registrazione.

1.2 Domanda di adesione

L'Ente che intenda aderire alla proposta di rinegoziazione deve far pervenire alla CDP, entro il 26 novembre 2010, la seguente documentazione:

- la proposta contrattuale di rinegoziazione dei Prestiti Originari (codice 02/04.00/001.00), in duplice copia, debitamente sottoscritta;
- l'Elenco Prestiti 02/04.00/001.00, allegato al contratto di cui al punto precedente, in duplice copia, composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni e alle durate prescelte, sono indicati i Prestiti Originari da rinegoziare;
- la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale si approva l'operazione di rinegoziazione;
- la delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, redatta secondo il modello disponibile nel sito internet della CDP.

La suddetta documentazione deve essere inviata alla Cassa depositi e prestiti società per azioni - Enti Pubblici - Rimodulazione enti locali 2010 - via Goito, 4 - 00185 Roma, tramite corriere o per posta, mediante raccomandata a/r. Ai fini del rispetto del termine del 26 novembre 2010, farà fede la data di ricezione della documentazione da parte della CDP.

1.3 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima entro il 26 novembre 2010. La trasmissione all'Ente, mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte della CDP, entro il 31 dicembre 2010, sancisce il perfezionamento del Contratto relativo al Prestito Rinegoziato.

2. Limitazioni

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, deve rispettare il limite stabilito dall'art. 204 comma 1 del T.U.E.L. e successive modifiche ovvero il limite di indebitamento previsto dalla legge della Regione a statuto speciale o dalla legge della Provincia autonoma nel cui territorio l'Ente è situato.
- b) le richieste di riduzione, variazione di ente pagatore o diverso utilizzo dei Prestiti Originari, per i quali l'Ente ha chiesto la rinegoziazione, pervenute dopo il 1 luglio 2010, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;
- c) la CDP, infine, si riserva di modificare alcune delle condizioni e delle opzioni offerte per la rinegoziazione indicate dalla presente circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Giovanni Gorno Tempini